



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 06/07/2011

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2011, n. 14

“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

CAPO I
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2011

Art.1

Finalità

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2011, approvato con legge regionale 31 dicembre 2010, n. 20, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2010, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1.023.764.376,67 al competente capitolo 1010001 di entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 viene rideterminato in euro 1.115.531.271,26. Il maggior saldo finanziario è pari a euro 91.766.894,59 ed è destinato all'incremento del fondo per la reinscrizione delle economie vincolate, nonché alla copertura delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionali di base (upb) oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell'avanzo di amministrazione e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.

Art. 2

Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa

1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 risulta rideterminato, sia per l'entrata che per la spesa, in euro 13.075.434.104,15 in termini di competenza e in euro 26.319.946.484,88 in termini di cassa.

Art. 3

Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate

1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060, upb 06.02.01, del bilancio dell'esercizio finanziario 2011 è incrementato dell'importo di euro 59.073.353,47.

2. Per l'esercizio 2011 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 837.837.730,14.

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 4

Disposizioni di carattere tributario,
rideterminazione dell'addizionale regionale IRPEF

1. Giusto decreto del Presidente della Giunta regionale Commissario ad acta 30 maggio 2011, n. 2 (Copertura disavanzo del Servizio sanitario regionale - anno 2010. Rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2011, n. 125, ai sensi del comma 174 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), e al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di adozione del precitato decreto, l'addizionale regionale Irpef, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote:

- a) per i redditi sino a euro 15.000,00, 1,2 per cento;
- b) per i redditi compresi tra euro 15.001,00 e sino a euro 28.000,00, 1,2 per cento;
- c) per i redditi compresi tra euro 28.001,00 e sino a euro 55.000,00, 1,4 per cento;
- d) per i redditi compresi tra euro 55.001,00 e sino ad euro 75.000,00, 1,4 per cento;
- e) per i redditi superiori a euro 75.001,00, 1,4 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 (Determinazione dell'imposta) del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'aliquota dell'addizionale pari a 1,2 per cento permarrà sul primo scaglione di reddito, l'aliquota dell'addizionale pari a 1,2 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota dell'addizionale pari a 1,4 per cento permarrà sui successivi scaglioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale Irpef, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Art. 5

Valorizzazione beni regionali

1. Al fine di assicurare l'ottimale valorizzazione fisica ed economica degli immobili facenti parte del demanio, del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile della Regione Puglia, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito dell'upb 08.04.01, il capitolo di spesa n. 3445 denominato "Spese per la valorizzazione degli immobili regionali - legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale)", con una dotazione finanziaria per l'anno 2011 in termini di competenza e cassa di euro 900 mila.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le entrate di pertinenza del capitolo di entrata del bilancio regionale autonomo n. 4091000 "Alienazione di beni e diritti patrimoniali ll. rr. 67/1980, 5/1985 e 27/1995 art. 30", upb 04.01.02, di corrispondente dotazione finanziaria.

Art. 6

Concessione e locazione beni regionali

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'attività concessoria e locatizia dei beni regionali prevista dalla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 8.04.01, il capitolo di spesa n. 3446 denominato "Spese per l'istruttoria delle pratiche di concessione e locazione di beni regionali e funzioni di controllo, l.r. 27/1995", con una dotazione finanziaria per l'anno 2011 in termini di competenza e cassa di euro 10 mila.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le entrate di pertinenza del capitolo di entrata di nuova istituzione del bilancio autonomo regionale, upb 03.04.02, n. 3061040 denominato "Proventi connessi all'istruttoria delle istanze per il rilascio delle concessioni e locazioni dei beni regionali, l.r. 27/1995" di corrispondente dotazione finanziaria.

Art. 7

Modifiche e integrazioni all'articolo 12 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17

1. Il comma 3 dell'articolo 12 (Revoca, decadenza e sospensione della concessione) della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), è sostituito dal seguente: "3. L' inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è

punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici) del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione). L'assunzione al lavoro in totale difformità alla legge e ai contratti collettivi, quando accertata con sentenza passata in giudicato, comporta l'automatica decadenza del concessionario.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 17/2006 è inserito il seguente:

“3 bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1164 del r.d. 327/1942, i comuni costieri hanno l'obbligo di attivare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 (Decadenza dalla concessione), comma 1, lett. f), del r.d.327/1942, il procedimento di decadenza del concessionario per reiterata inosservanza, nel corso della medesima stagione, dell'obbligo di esposizione dell'ordinanza balneare vigente nelle forme dalla medesima prescritte.”.

Art. 8

Modifica dell'articolo 3 della l.r. 17/2006

1. Il comma 7 dell'articolo 3 (Piano regionale delle coste) della l.r. 17/2006 è sostituito dal seguente:

“7. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il Piano regionale delle coste (PRC) previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare permanente competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.”.

Art. 9

Organismi di parità della Regione Puglia

1. Al fine di sostenere e potenziare le attività degli Organismi di parità della Regione Puglia (Commissione pari opportunità e Consulta femminile), è istituito nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della upb 00.01.01, il capitolo di spesa n. 1250 denominato “Spese per il sostegno e il potenziamento delle attività Organismi di parità della Regione Puglia (Commissione pari opportunità e Consulta femminile)”.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le entrate di pertinenza del capitolo di entrata di nuova istituzione del bilancio autonomo regionale, nell'ambito della upb 03.04.02, n. 3061050 denominato “Proventi derivanti dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 2/2005 e d.p.g.r. n. 74/2011”.

Art. 10

Interventi per alunni non vedenti

1. Ai sensi dell'articolo 3 (Organizzazione) della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), l'Unione italiana ciechi - Puglia e l'Istituto “Antonacci” di Lecce concorrono, insieme ai Comuni associati in Ambiti territoriali, alle ASL e alle Province, alla realizzazione degli interventi volti a garantire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità della vista, assicurando in particolare le seguenti attività, in applicazione di quanto previsto all'articolo 2 (Tipologia degli interventi) della l.r. 16/1987:

- a) servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'accompagnamento e il trasporto;
- b) dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e per le attività

collegate, nonché l'attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e dell'università.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, le strutture dell'Assessorato al Welfare richiedono annualmente, entro il 31 marzo, un piano di attività, che valutano e approvano entro il 30 giugno, al fine di provvedere all'attribuzione del finanziamento entro l'avvio del successivo anno scolastico. Al termine di ciascun anno scolastico, e comunque entro il 30 giugno, l'Unione Italiana Ciechi - Puglia e l'Istituto "Antonacci" di Lecce presentano dettagliata relazione sulle attività svolte, con rendicontazione delle risorse spese e con l'elenco degli utenti destinatari finali delle attività svolte.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 05.02.01, il capitolo di spesa n. 785120, denominato "Spesa per gli interventi sociali in favore dell'integrazione scolastica degli alunni non vedenti (art. 3 della l.r. n. 16/1987)", con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2011 di euro 300 mila.

Art. 11

Abrogazione di norme

1. L'articolo 36 (Modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26) della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), e il comma 2 dell'articolo 35 (Integrazioni e modifiche alla disciplina dell'Agenzia regionale sanitaria) della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), sono abrogati.

Art. 12

Registro tumori e mappa epidemiologica Asl Taranto

1. Al fine di accelerare il lavoro di raccolta ed elaborazione dati per il completamento del Registro dei tumori e per la definizione della mappa epidemiologica, è assegnato alla Azienda sanitaria locale (ASL) Taranto nell'esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e cassa, un contributo straordinario di euro 100 mila da imputarsi, nell'ambito della upb 05.07.01, al capitolo di spesa di nuova istituzione n. 721031 denominato "Contributo straordinario per la raccolta ed elaborazione dati Registro dei tumori e per la definizione della mappa epidemiologica".

Art. 13

Esenzione ticket per visite ed esami specialistici

1. A decorrere dal 1° luglio 2011, l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito, di cui all'articolo 8 (Disposizioni in materia di sanità), comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni introdotte dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riconosciuta anche:

a) agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo

annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

b) ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

c) ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è stanziata, in termini di competenza e cassa, la somma di euro 1 milione e 500 mila, ad integrazione del cap. 741090 del bilancio di previsione 2011.

Art. 14

Controlli dell'attitudine produttiva
per la produzione del latte e/o della carne

1. Al fine di sostenere l'attività di miglioramento genetico animale svolta dalle associazioni degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico, in applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), è istituito nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della upb 01.01.07, il capitolo di spesa n. 111125, denominato "Contributo straordinario agli allevatori per l'attuazione del programma regionale sui controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne. Legge 30/1991", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione e 100 mila.

Art. 15

Fondo per la certificazione della radioattività
dei prodotti ortofrutticoli

1. Al fine di stipulare una convenzione con l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata per la certificazione della radioattività dei prodotti ortofrutticoli pugliesi destinati all'esportazione, è istituito nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della upb 05.07.01, il capitolo di spesa n. 731040, denominato "Spesa per la certificazione della radioattività dei prodotti ortofrutticoli", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

Art. 16

Contributo ai Consorzi di bonifica

1. La Regione, al fine di consentire l'attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica), provvede a erogare, ai sensi dell'articolo 16 (Concorso nelle spese consortili) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), fino alla concorrenza di euro 11 milioni le somme occorrenti per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:

a) spese generali di gestione;

b) spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;

- c) spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso agricolo;
- d) spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto all'Unione regionale delle bonifiche;
- e) spese per il pagamento degli oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2011;
- f) spese per la elaborazione dei piani di classifica.

2. Per i fini di cui al comma 1 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 01.01.01, il capitolo di spesa n. 112091, denominato "Erogazione straordinaria ai Consorzi di bonifica", con una dotazione finanziaria per l'anno 2011 in termini di competenza e cassa di euro 11 milioni.

3. Agli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 (Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica) della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia). I connessi oneri trovano copertura nell'ambito dello stanziamento annuale ivi previsto.

Art. 17

Norme in materia di società partecipate regionali

1. Al fine di consentire il ripiano delle perdite dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 della società "S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce" è autorizzata, a valere sull'esercizio finanziario 2011, la spesa complessiva di euro 1.130.919,00. Nel provvedimento di ripiano la Giunta regionale dà preliminarmente atto che ricorrono le condizioni previste dal comma 19 dell'articolo 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 07.02.01, del capitolo di spesa n. 3965 denominato "Spese per il ripianamento delle perdite di esercizio al 31 dicembre 2010 della società "S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce", con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2011 di euro 1.130.919,00.

3. La Regione Puglia, intendendo non più strategiche le partecipazioni nelle società di trasporto pubblico, intende dismettere le partecipazioni nelle società "S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce" e "S.T.P. Brindisi". Compiuto il ripiano di cui al comma 1, la Giunta regionale può attivare le procedure funzionali alla dismissione dei titoli partecipativi ancora detenuti, anche attraverso la cessione degli stessi a favore degli enti locali territoriali serviti dalle società "S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce" e "S.T.P. Brindisi".

Art. 18

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17

1. All'articolo 1 (Esonero dal servizio) della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17 (Estensione al personale della Regione Puglia dei benefici rivenienti dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla disciplina dell'esonero dal servizio), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) “al comma 1, dopo le parole: “2009, 2010 e 2011” sono inserite le seguenti: “2012, 2013 e 2014”.”;
b) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
“7bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1, negli anni 2012, 2013 e 2014, nei quali può essere presentata la richiesta d’esonero, non sono reintegrabili”.”

Art. 19

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1

1. Dopo l’articolo 13 (Spese per assunzioni a tempo determinato e per collaborazioni) della legge regionale del 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), è inserito il seguente:

“Art. 13 bis Trattamento giuridico ed economico dei dipendenti

1. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, per gli anni 2011, 2012 e 2013 ogni mutamento nell’inquadramento dei dipendenti regionali riveniente da progressioni di carriera può produrre effetti economici a far data dal 1° gennaio 2014.

2. A tutto il personale regionale in servizio sono riconosciuti l’inquadramento giuridico e il trattamento economico avente il carattere della fissità e della continuità in godimento alla data del 31 dicembre 2010.”.

Art. 20

Piano assunzionale personale non dirigenziale

1. La Giunta regionale predispone, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2011, 2012 e 2013, fatte salve le progressioni di carriera del personale interno già bandite e/o in itinere e le procedure concorsuali già deliberate e/o in itinere, un piano assunzionale per il personale non dirigenziale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e già assunto mediante selezione pubblica con rapporto di lavoro a tempo determinato regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, nonché di quello in servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1 si procede nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 35 (Reclutamento del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e comma 1 bis dell’articolo 62 (Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), secondo la disciplina prevista dalla Contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 è esteso anche al personale dipendente delle Agenzie regionali.

Art. 21

Adeguamento della struttura del bilancio

al nuovo assetto organizzativo regionale

1. Al fine di adeguare la ripartizione delle spese per aree di intervento, funzioni-obiettivo e unità previsionali di base del bilancio regionale alle modifiche dell'assetto organizzativo degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale, adottate dal Presidente della Giunta regionale con decreto 17 giugno 2011, n. 675, la Giunta regionale è autorizzata, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare, con deliberazione da comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, le opportune variazioni alla struttura del bilancio di previsione annuale e pluriennale anche attraverso la ridenominazione dei capitoli, l'istituzione di nuovi capitoli e la riallocazione delle disponibilità nei limiti degli stanziamenti già iscritti.

Art. 22

Cessione di crediti da parte degli enti di formazione professionale

1. E' consentito agli enti di formazione professionale di cedere parte dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione in favore dei propri dipendenti, al fine di estinguere, anche parzialmente, quanto dovuto a titolo di retribuzioni arretrate e non pagate, ivi compresi gli oneri assicurativi, sociali e fiscali.

2. La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile nei confronti della Regione quando è comunicata nelle forme e nei modi di cui all'articolo 9 (Cessione dei crediti) della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009).

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, impartisce direttive alle Province al fine di disciplinare la cessione dei crediti maturati dagli enti di formazione professionale nell'attuazione di iniziative formative e di politica attiva del lavoro realizzate dalle Province stesse e finanziate da fondi comunitari.

Art. 23

Incentivazione pensionamento di vecchiaia
dei dipendenti degli enti di formazione professionale

1. Al fine di incentivare il pensionamento di vecchiaia dei dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati presso la Regione Puglia, è istituito nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della upb 02.04.01, il capitolo di spesa n. 961089, denominato "Spese per incentivo al pensionamento di vecchiaia ai dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati presso la Regione Puglia", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, fissa le condizioni e i limiti per l'accesso all'incentivazione.

Art. 24

Modifica degli articoli 28 e 30 della l.r.19/2010

1. Gli articoli 28 e 30 della l.r. 19/2010 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 28 Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di utenza)

1. Tutte le utenze di piccola derivazione destinate all'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee che hanno presentato denunce di esistenza di pozzi, ai sensi dell'articolo 10 (Pozzi) del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), ad uso diverso dal domestico e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato rilasciato il provvedimento regionale in sanatoria di riconoscimento di utenza, ovvero di concessione all'uso delle acque sotterranee, si intendono formalmente sanate e assentite all'utilizzo se per esse si provvede, entro il 31 dicembre 2011, al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 11 (Canoni per le utenze) della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo) prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), del canone definito dall'articolo 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate.

2. Le utenze così regolate hanno la durata prevista dall'articolo 7 (Durata della concessione) della l.r. 18/1999, e devono corrispondere anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della destinazione delle acque.

3. I versamenti relativi alla sanzione amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a REGIONE PUGLIA - Tasse, Tributi e Proventi Regionali - Via Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari - codice 3121 capitolo 3062200.

4. Per le denunce di esistenza pozzi per le quali non si richiede il provvedimento di riconoscimento di utenza ai sensi del comma 1 del presente articolo trova applicazione l'articolo 12 (Sanzioni) della l.r. 18/1999.

5. L'istanza in bollo per il riconoscimento di utenza deve essere indirizzata all'Ufficio di Coordinamento delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio del Servizio regionale lavori pubblici. Alla istanza devono essere allegati, oltre alla copia della autodenuncia, gli attestati di versamento e la dichiarazione di avere provveduto alla installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate, sottoscritta con firma per esteso e autocertificata, ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 (Norme penali) del d.p.r. 445/2000. Gli atti sono presentati in duplice esemplare, unitamente a una copia fotostatica autenticata di un documento di identità, ai sensi dell'articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) del d.p.r. 445/2000. L'accettazione al protocollo dell'ufficio regionale competente equivale a presa d'atto del riconoscimento di utenza e da tale data decorrono i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Alla scadenza del periodo di validità del presente riconoscimento di utenza e in sede di rinnovo, eventuali carenze nei versamenti effettuati, con riferimento agli usi e alle superfici effettive, si intendono

sanate con il pagamento delle somme mancanti, maggiorate degli interessi legali maturati.”;

“Art. 30 Concessioni sanatorie

1. Le istanze di concessione in sanatoria per piccole derivazioni presentate alla Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 4 (Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee) della l.r. 18/1999 entro la data del 31 dicembre 2010 si intendono formalmente sanate e assentite all'utilizzo se per esse si provvede, entro il 31 dicembre 2011, al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 18/1999, della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo), come previsto dal d.lgs 152/2006, al pagamento del canone definito dall'articolo 18 della l. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni e all'installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate. Qualora il versamento totale o parziale della sanzione amministrativa sia stato già effettuato, il versamento richiesto si intende integrativo a completamento.

2. Le utenze sono tenute a corrispondere anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della destinazione delle acque.

3. I versamenti relativi alla sanzione amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a REGIONE PUGLIA - Tasse, Tributi e Proventi Regionali - Via Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari - codice 3121 capitolo 3062200.

4. La comunicazione, in carta semplice, attestante la volontà di volersi avvalere del regime transitorio previsto dalla presente legge, completa dei dati anagrafici del richiedente e dei dati catastali del pozzo, deve essere indirizzata all'Ufficio di coordinamento delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio del Servizio regionale lavori pubblici. Alla comunicazione devono essere allegati gli attestati di versamento e la dichiarazione di avere provveduto alla installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate, sottoscritta con firma per esteso e autocertificata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000. Gli atti sono presentati unitamente a copia fotostatica autenticata di un documento di identità, ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 445/2000. L'accettazione al protocollo dell'ufficio regionale competente equivale al rilascio della concessione in sanatoria e da tale data decorrono i termini di durata prevista dall'articolo 7 della l.r. 18/1999.

5. Le istanze di concessione in sanatoria giacenti negli uffici competenti per le quali non pervenga la comunicazione di cui al comma 4 e che non risultino complete nella documentazione e nei versamenti previsti si intendono rigettate. Per tali utenze trova applicazione l'articolo 12 (Sanzioni) della l.r. 18/1999.”.

Art. 25

Concessioni e autorizzazioni per l'utilizzo delle acque sotterranee per usi domestico, irriguo, industriale e diversi

1. Tutte le domande di rilascio, rinnovo e verifica quinquennale di autorizzazione in sanatoria per gli usi domestico, irriguo, industriale e diversi già presentate e incardinate presso l'Ufficio struttura tecnica regionale (ex Genio Civile) sino alla data del 31 dicembre 2010 sono rilasciate dall'Ufficio struttura tecnica regionale secondo le procedure previste e attuate dal predetto Ufficio sino a tale data sempre con l'osservanza del procedimento di cui agli articoli 28 (Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di utenza) e

30 (Concessioni in sanatoria) della l.r. 19/2010.

Art. 26

Modifica dell'articolo 31 della l.r. 19/2010

1. L'articolo 31 della l.r. 19/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 31 Catasto delle utenze SACod

1. Le utenze pervenute fino alla data del 31 dicembre 2011, relative alle denunce di esistenza e alle concessioni in sanatoria, sono inserite nel Sistema di acquisizione concessioni di derivazioni (SACod) a cura dell'ufficio competente territorialmente del Servizio regionale lavori pubblici.

2. I dati riguardanti le utenze, così come regolate dal comma 1, confluiscono nel SACoD a cura del competente ufficio regionale, il quale, successivamente a tale adempimento, trasferisce i fascicoli alla Provincia competente per territorio, in adempimento a quanto disposto in materia di decentramento di funzioni al sistema delle autonomie locali, per effetto della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e dei relativi decreti attuativi del Presidente della Giunta regionale.

3. Alle Province competenti per territorio, cui è stata trasferita la funzione amministrativa dal 1° gennaio 2011, spetta lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle utenze così regolate.”.

2. Coloro che si siano già avvalsi delle norme transitorie definite con l'articolo 31 della l.r. 19/2010 possono utilizzare i versamenti già effettuati, con le necessarie integrazioni, anche documentali, in adeguamento agli articoli 28 e 30 della medesima l.r. 19/2010 come sostituiti dall'articolo 24 della presente legge.

Art. 27

Modifica dell'articolo 32 della l.r. 19/2010

1. All'articolo 32 della l.r. 19/2010 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2 bis. Gli oneri istruttori previsti al comma 1 non sono dovuti per l'istruttoria dei pareri su strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti interventi finalizzati all'esercizio di attività estrattive.”.

Art. 28

Modifica dell'articolo 33 della l.r. 19/2010

1. L'articolo 33 della l.r. 19/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 33 Disposizioni integrative in materia di collaudo delle opere. Affidamento incarichi

1. Tutte le stazioni appaltanti per contratti relativi a lavori, anche parzialmente finanziati dalla Regione, di importo pari o superiore a euro 1 milione e 500 mila del costo complessivo, possono inoltrare istanza al dirigente del Servizio regionale lavori pubblici finalizzata alla individuazione e al conferimento dell'incarico di collaudo, secondo quanto previsto dall'articolo 21 (Collaudo delle opere) della legge

regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di impossibile individuazione, accertata e certificata dal Responsabile unico del procedimento (RUP), di personale tecnico dipendente della medesima stazione appaltante, ovvero di altra amministrazione aggiudicatrice, restando di competenza del citato Servizio regionale lavori pubblici le procedure di affidamento di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), alla cui disciplina si provvede con apposito regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29

Modifica all'articolo 13 della legge regionale

12 ottobre 2009, n. 21

1. L'articolo 13 (Sicurezza impianti gas petrolio liquefatto - GPL) della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009), non si applica agli impianti che siano stati autorizzati dai comuni antecedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 30

Spese per eccezionali eventi meteorici

1. Al fine di sostenere le spese di emergenza per eccezionali eventi meteorici, la Giunta regionale dispone la concessione di apposito contributo in favore di istituzioni pubbliche, indicando l'ammontare e le modalità di erogazione e liquidazione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento di lavori e servizi.

2. Per spese di emergenza si intendono solo quelle necessarie a consentire l'uso, attraverso la relativa messa in sicurezza, delle infrastrutture e dei beni immobili pubblici o d'interesse pubblico.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 09.02.01, apposito capitolo di spesa n. 531015, denominato "Spese di emergenza per eccezionali eventi meteorici", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2011, in termini di competenza e cassa, di euro cinquecento mila.

Art. 31

Ambiti territoriali ottimali

1. A partire dal 1° gennaio 2012, gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) del ciclo dei rifiuti sono ridotti a complessivi sei, ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese.

2. Per ciascun ATO, a partire dalla data di cui al comma 1, deve essere attiva una sola Autorità di ambito provinciale per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 32

Larga banda: trasferimento infrastrutture alla Regione Puglia

Copertura dei costi di manutenzione

1. Allo scopo di sostenere i costi di manutenzione delle reti abilitanti in larga banda, realizzate di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento alle comunicazioni e oggetto di cessione da parte della società Infratel Spa, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 02.01.04, il capitolo di spesa n. 351035, denominato "Costi relativi alla manutenzione delle fibre ottiche trasferite alla Regione Puglia dalla società Infratel spa".

2. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli adempimenti rivenienti dall'applicazione del presente articolo.

3. Per l'esercizio finanziario 2011 alla dotazione finanziaria del capitolo istituito a norma del comma 1 si provvede mediante variazione compensativa, ai sensi dell'articolo 42 (Variazioni di bilancio), commi 2 e 3, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli).

Art. 33

Contributo straordinario alla Fondazione "Paolo Grassi"

1. Ai fini dello sviluppo delle attività della Fondazione "Paolo Grassi" - Onlus, è stabilito un contributo straordinario per l'anno 2011 pari a euro 30 mila.

2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della upb 04.01.01, il capitolo di spesa n. 813045, denominato "Contributo straordinario alla fondazione "Paolo Grassi" - Onlus - di Martina Franca".

Art. 34

Rimborso spese di trasferimento per i consiglieri regionali

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la misura massima del rimborso spese di trasferimento ai consiglieri regionali che non dispongano in via permanente di auto di servizio non può superare i due quinti della diaria corrisposta nello stesso mese.

2. Sono fatti salvi i rimborsi diversamente calcolati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 6 luglio 2011

VENDOLA

INDICE

CAPO I

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa

Art. 3 - Fondo per la reinscrizione delle economie vincolate

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 4 - Disposizioni di carattere tributario, rideterminazione dell'addizionale regionale IRPEF

Art. 5 - Valorizzazione beni regionali

Art. 6 - Concessione e locazione beni regionali

Art. 7 - Modifiche e integrazioni all'articolo 12 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17

Art. 8 - Modifica dell'articolo 3 della l.r. 17/2006

Art. 9 - Organismi di parità della Regione Puglia

Art. 10 - Interventi per alunni non vedenti

Art. 11 - Abrogazione di norme

Art. 12 - Registro tumori e mappa epidemiologica Asl Taranto

Art. 13 - Esenzione ticket per visite ed esami specialistici

Art. 14 - Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne

Art. 15 - Fondo per la certificazione della radioattività dei prodotti ortofrutticoli

Art. 16 - Contributo ai Consorzi di bonifica

Art. 17 - Norme in materia di società partecipate regionali

Art. 18 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17

Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1

Art. 20 - Piano assunzionale personale non dirigenziale

Art. 21 - Adeguamento della struttura del bilancio al nuovo assetto organizzativo regionale

Art. 22 - Cessione di crediti da parte degli enti di formazione professionale

Art. 23 - Incentivazione pensionamento di vecchiaia dei dipendenti degli enti di formazione professionale

Art. 24 - Modifica degli articoli 28 e 30 della l.r.19/2010

Art. 25 - Concessioni e autorizzazioni per l'utilizzo delle acque sotterranee per usi domestico, irriguo, industriale e diversi

Art. 26 - Modifica dell'articolo 31 della l.r. 19/2010

Art. 27 - Modifica dell'articolo 32 della l.r. 19/2010

Art. 28 - Modifica dell'articolo 33 della l.r. 19/2010

Art. 29 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21

Art. 30 - Spese per eccezionali eventi meteorici

Art. 31 - Ambiti territoriali ottimali

Art. 32 - Larga banda: trasferimento infrastrutture alla Regione Puglia - Copertura dei costi di manutenzione

Art. 33 - Contributo straordinario alla Fondazione "Paolo Grassi"

Art. 34 - Rimborso spese di trasferimento per i consiglieri regionali